

REGOLAMENTO ATTIVITÀ

TITOLO I - FORMAZIONE DELLE NORME

1.DEROGABILITÀ DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Tutte le eventuali deroghe devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, a pena di nullità. Le norme derogatorie possono essere sempre sottoposte, da chi vi ha interesse, al vaglio di legittimità operato dall'organo disciplinare competente a giudicare in ultima istanza.

R.A.

TITOLO II - ATTIVITÀ

2.LA STAGIONE SPORTIVA.

L'anno sportivo della Lcfc ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio successivo.

3.CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ.

a) La Lcfc organizza e gestisce l'attività per le Associazioni sportive, gli atleti, i dirigenti, gli arbitri, gli osservatori speciali di Lega che intendono svolgerla a puro carattere amatoriale. L'attività può essere svolta da soggetti appartenenti ai due sessi.

La Lcfc può altresì fornire alle Associazioni affiliate, che organizzino tornei, le prestazioni dei propri arbitri, secondo le condizioni previste dall'apposito contratto.

La Lcfc non assumerà alcuna responsabilità per fatti accaduti nei tornei organizzati dalle Associazioni affiliate, non avendo alcuna funzione organizzativa o collaborativa, ma la sola designazione degli arbitri per le gare.

b) **L'attività amatoriale** è sempre di carattere agonistico, salvo che non sia definita ricreativa nelle norme di partecipazione della manifestazione.

Per svolgere attività agonistica è necessario che il tesserato ottenga il certificato medico di idoneità specifica al gioco del calcio.

Per svolgere attività ricreativa è necessario che il tesserato ottenga il certificato medico di idoneità generica.

c) Sono previsti i seguenti **ambiti**:

- uomini da 18 anni in poi;
- donne da 14 anni in poi;
- giovani da 7 a 18 anni.

Gli ambiti uomini o donne possono svolgere attività amatoriale agonistica o ricreativa, mentre quella giovani è sempre ricreativa.

Alle manifestazioni dell'ambito giovani possono partecipare giocatori nati in un biennio o eccezionalmente, se espressamente previsto nelle norme di partecipazione, nell'anno precedente al biennio.

d) Sono previste le seguenti discipline:

- calcio a 11 (agonistica o ricreativa);
- calcio a 5 (agonistica o ricreativa).



Quale esemplificazione dell'appartenenza all'attività, alle discipline e alle categorie, vale il seguente prospetto:

ambiti	uomini o donne			giovani		
discipline	11	5	altre	11	5	altre
attività	agonistica/ricreativa			ricreativa		

TITOLO III - ASSOCIAZIONI

4.ADESIONE ALLA LCFC.

Le Associazioni sportive che intendono partecipare all'attività organizzata e gestita dalla Lcfc devono aderire alla stessa sottoscrivendo l'atto di affiliazione.

L'adesione ha validità fino al termine dell'anno sociale e implica l'accettazione incondizionata delle finalità e dei principi sanciti nello Statuto e nella Normativa della Lcfc, nonché il rispetto delle norme e delle disposizioni della Lcfc.

5.ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALL'ATTIVITÀ DELLA LCFC.

Le Associazioni che hanno sottoscritto l'adesione, per partecipare alle attività promosse dalla Lcfc, a pena d'inammissibilità della stessa iscrizione, devono:

- a) inoltrare telematicamente alla Lcfc, nei modi e nei termini fissati nelle norme di partecipazione, apposita domanda d'iscrizione;
- b) la domanda di iscrizione, integralmente compilata, deve essere consegnata presso la Segreteria della Lcfc dopo essere stata stampata e sottoscritta dagli atleti, dai dirigenti e dai soci da tesserare ai fini dell'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/03 (privacy). La domanda deve essere sempre sottoscritta dal Presidente, il quale dovrà consegnarla con la fotocopia di un suo documento d'identità.
La domanda può essere consegnata da un socio, purché lo stesso sia delegato per scritto dal Presidente.
In tal caso anche il delegato dovrà consegnare la copia del suo documento d'identità;
- c) versare la quota d'iscrizione, la quota delle tessere e la cauzione prevista, la quale deve essere integrata su espressa richiesta della Lcfc quando sia diminuita, a seguito di prelievi, sotto l'importo di euro 100,00;
- d) tesserare obbligatoriamente il suo Presidente;
- e) consegnare alla segreteria della Lcfc l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione, nel caso di prima affiliazione, o, negli altri casi, indicare le eventuali modifiche apportate allo Statuto depositato, consegnando il relativo verbale.

L'iscrizione dell'Associazione alle attività della Lcfc si presume accettata qualora, decorsi 30 giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, la domanda stessa non sia stata respinta dal Consiglio direttivo della Lcfc secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 RO.

La mancata consegna della documentazione sopra elencata, nei termini previsti dalle norme di partecipazione, può comportare la sanzione prevista dall'articolo 89 RO.

Fino dopo 7 giorni dall'inizio del rispettivo campionato (girone), le Associazioni non potranno risolvere il rapporto sportivo con i tesserati iscritti nella lista depositata.

Nello stesso termine non sarà efficace nemmeno il recesso.

Il tesseramento integrativo sarà permesso dalla data indicata sul Comunicato ufficiale.



6. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI DATI ASSOCIATIVI.

- a) La denominazione sociale e la sede devono essere quelle indicate sulla scheda di adesione alla Lcfc.
Ogni variazione in merito deve essere comunicata tempestivamente alla Lcfc.
- b) Le Associazioni possono partecipare alle attività della Lcfc con un nome diverso dalla propria denominazione sociale, purché ne facciano esplicita richiesta all'atto della domanda d'iscrizione o successivamente, comunque prima dell'inizio della manifestazione.
- c) Le Associazioni devono comunicare tempestivamente alla Lcfc qualsiasi loro modifica statutaria, lo scioglimento o la fusione con altra Associazione e i nominativi dei dirigenti eletti nel proprio Consiglio direttivo.

7. FUSIONI E INCORPORAZIONI DI ASSOCIAZIONI.

- a) In caso di fusione, anche per incorporazione, le Associazioni interessate dovranno depositare presso la segreteria della Lcfc:
 - i verbali attestanti la fusione,
 - gli Statuti,
 - il libro o l'elenco dei soci.
- b) L'Associazione che nasce dalla fusione assume, nei confronti della Lcfc, debiti, crediti e diritti sportivi acquisiti dalle Associazioni originarie.
- c) La Lcfc potrà insindacabilmente rigettare la domanda d'iscrizione di un'Associazione quando la fusione possa far ritenere che sia stata preordinata all'acquisizione dei diritti sportivi.
- d) Le fusioni non sono riconosciute dalla Lcfc se avvengono durante una manifestazione in corso.

8. RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE.

- a) Il Presidente può delegare la rappresentanza dell'Associazione ad altro socio della stessa purché maggiorenne. La delega deve essere scritta e indicare chiaramente l'oggetto per il quale è rilasciata, a pena di nullità.
- b) Durante lo svolgimento delle gare, rappresentano l'Associazione: il Presidente, l'accompagnatore ufficiale e il capitano della squadra.

9. INADEMPIMENTI ECONOMICI. DIFFIDA E PRELIEVO COATTIVO.

- a) Ogni Associazione deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della Lcfc.
In caso di inadempimento, la Lcfc intima all'interessata di pagare entro un termine perentorio mediante avviso pubblicato sull'area personale dell'Associazione interessata, la quale non potrà procedere oltre senza aver assunto l'impegno di saldare il debito.
- b) In difetto di adempimento nel termine concesso, la Lega può alternativamente disporre:
 - la **non effettuazione della gara** successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'Associazione è considerata rinunciataria a tutti gli effetti;
 - il **prelievo coattivo**, da eseguirsi, prima dell'inizio della partita, mediante un incaricato della Lcfc munito di regolare mandato scritto.
In caso di rifiuto da parte dell'Associazione a ottemperare alla richiesta del delegato della Lcfc, l'arbitro, su segnalazione dell'incaricato in parola, non deve dare inizio alla gara.
Anche in tal caso l'Associazione è ritenuta, a tutti gli effetti, rinunciataria.



TITOLO IV - TESSERATI

10. SOCI-SOSTENITORI.

- a) Le Associazioni possono tesserare alla Lcfc, con la specifica tessera, i loro soci-sostenitori.
- b) Per poter partecipare all'attività come atleta, il socio-sostenitore deve chiedere la sostituzione della propria tessera con quella di atleta e deve rispettare le normative previste per il tesseramento degli atleti.
- c) I soci-sostenitori non possono prendere parte a gare della stessa manifestazione con più di un'Associazione.

11. DIRIGENTI.

- a) I dirigenti devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.
- b) I dirigenti possono essere tesserati anche per altra Associazione, purchè partecipino ad attività in manifestazioni diverse.

12. ATLETI.

- a) Sono classificati atleti tutti i soci che svolgono attività calcistica con un'Associazione affiliata nelle varie manifestazioni organizzate dalla Lcfc.
- b) Gli atleti, all'atto del tesseramento per un'Associazione, instaurano con questa un rapporto sportivo annuale in riferimento alla singola manifestazione.

13. ARBITRI (ART.36 RA).

Sono **arbitri** coloro che:

- a) hanno sottoscritto la relativa tessera dirigenti;
 - b) sono iscritti all'apposito albo;
 - c) hanno compiuto il 18° anno di età;
 - d) hanno superato l'esame di abilitazione;
 - e) sono in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva previsto dalle normativa vigente.
- Gli arbitri devono indicare la preferenza per la disciplina in cui intendono dirigere.

14. GUARDALINEE UFFICIALI.

Sono **guardalinee ufficiali** gli arbitri designati a collaborare con il direttore di gara.

15. UFFICIALI DI GARA.

Sono **ufficiali di gara** gli arbitri, i guardalinee ufficiali, gli osservatori speciali di Lega, purché siano nell'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO V - TESSERAMENTO

16. TESSERAMENTO DEGLI ATLETI E DEI DIRIGENTI.

- a) Gli atleti che intendono partecipare all'attività della Lcfc devono tesserarsi alla stessa rispettando le seguenti modalità:
 - 1) presentare, mediante le Associazioni con cui intendono tesserarsi, richiesta **sottoscritta** su apposito modulo compilato in tutte le sue parti;
 - 2) la richiesta deve essere presentata o inviata alla segreteria della Lcfc.



- b) Il tesseramento è efficace dal giorno della pubblicazione del nominativo del tesserato sulla lista gara telematica.
- c) La richiesta di tesseramento dei giocatori nell'attività non può essere effettuata in data successiva a quella indicata nelle norme di partecipazione della manifestazione.
In caso di mancata pubblicazione di tale termine il tesseramento sarà consentito solo entro l'inizio della manifestazione.
- d) Qualora si rilevi che il tesseramento sia errato, la LCFC, salvo il caso di illecito sportivo diversamente regolato, rettificherà d'ufficio il dato.
- e) Gli atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività agonistica purché in manifestazioni diverse.
- f) Nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.
- g) In nessun caso gli atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.
- h) Qualora un atleta venga tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, lo stesso potrà giocare solo con la squadra con la quale ha disputato la sua prima gara, o parte della stessa, pena la sanzione prevista dall'art. 132-2 RD.

17.TESSERAMENTO DEI SOCI-SOSTENITORI.

Per il tesseramento dei soci-sostenitori, valgono le stesse modalità previste per gli atleti. È ammesso il tesseramento dei soci-sostenitori in ogni momento della stagione sportiva. Può essere tesserato come socio-sostenitore chi è già tesserato per altre organizzazioni sportive e ha preso parte effettiva all'attività, Il socio-sostenitore può sciogliere il proprio rapporto sportivo contratto con l'Associazione d'appartenenza in qualsiasi momento della stagione sportiva.

18.TESSERAMENTO DEGLI ARBITRI.

Agli arbitri è rilasciata la tessera prevista per i dirigenti. Senza tale tessera, è loro vietato svolgere attività nell'ambito della Lcfc. Gli arbitri non possono svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale o collaborativa presso Associazioni calcistiche affiliate alla Lcfc.

È consentito agli arbitri, a seguito di loro richiesta scritta da rivolgere al responsabile del settore arbitrale, di partecipare alle manifestazioni sportive come atleti e/o dirigenti: in tal caso non possono dirigere le partite della stessa manifestazione alla quale la loro Associazione partecipa.

Gli arbitri, per partecipare come atleti e/o dirigenti alle manifestazioni, devono sottoscrivere la relativa tessera.

19.CARTELLINO DELLA LCFC.

È facoltà di ogni tesserato o Associazione ottenere il rilascio del cartellino plastificato, che può sostituire il documento d'identità nella sola attività sportiva della Lcfc.

Per ottenere il cartellino, l'Associazione dovrà accedere alla sua area personale del portale della Lcfc e inserire i dati del soggetto da tesserare nell'apposito spazio.

La stampa del cartellino, la foto del tesserato e la fotocopia della carta d'identità di quest'ultimo devono essere consegnate alla segreteria della Lcfc, che li vidimerà e li plastificherà.

È onere dell'Associazione richiedente ritirare i cartellini presso la sede. Il costo del cartellino, pari a euro 3, è prelevato dalla cauzione versata dall'Associazione richiedente.



20. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SPORTIVO CON L'ASSOCIAZIONE D'APPARTENENZA DA PARTE DEI TESSERATI DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA.

I tesserati che svolgono attività nella Lcfc possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo dall'Associazione di appartenenza nei seguenti casi:

a) **Recesso dal rapporto sportivo da parte del tesserato.**

L'atleta o il dirigente può recedere dal rapporto sportivo con un'Associazione quando non abbia preso parte con la stessa ad alcuna gara o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista gara.

In deroga a quanto sopra previsto, nelle manifestazioni che prevedano una prima fase con un numero di partite superiore a 9, l'atleta può recedere dal rapporto sportivo entro il secondo mese dall'inizio della manifestazione.

Il socio può invece recedere in qualsiasi momento e incondizionatamente.

Il tesserato deve consegnare alla segreteria della Lcfc la dichiarazione scritta di recesso, con la presa d'atto del recesso da parte dell'Associazione di provenienza.

Le sanzioni per gli inadempimenti a quanto sopra previsto sono indicate dagli articoli 91, 99 e 132 RD.

b) **Esclusione dell'Associazione.** Lo scioglimento del rapporto sportivo è consentito ai tesserati la cui Associazione sia esclusa dall'attività a seguito di provvedimento degli organi della Lcfc.

21. DICHIARAZIONE D'INFORMAZIONE. (Abrogato).

TITOLO VI - TUTELE

22. TUTELA SANITARIA.

- a) Competenza primaria della Lcfc è quella di informare i soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica allo sport.
- b) Le Associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dalla Lcfc in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.
- c) Le Associazioni sono tenute a far sottoporre i propri soci-atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono:
 - il certificato di idoneità generica per gli atleti partecipanti all'attività ricreativa;
 - il certificato di idoneità specifica per i calciatori partecipanti all'attività agonistica.
- d) Il Presidente dell'Associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi associati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.
- e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.
- f) Le Associazioni e il loro Presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche penalmente.
- g) Nel caso di tesseramento di un atleta per due o più Associazioni in diverse manifestazioni, è responsabile ogni Presidente dell'Associazione cui il tesserato è iscritto.
- h) Il Presidente ha l'obbligo certificativo di indicare nell'area riservata dell'Associazione, a fianco del nominativo di ogni atleta, la data di emissione e di scadenza di valido certificato medico di idoneità al gioco del calcio e il nominativo del medico che lo ha rilasciato, pena la sanzione prevista dall'art. 139 RD. Il Presidente ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati tali dati, pena la sanzione di cui sopra.
- i) In caso di disputa di una gara da parte di un atleta non in possesso di un valido certificato



medico, l'Associazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 97 RD, l'atleta e il dirigente accompagnatore ai sensi dell'art. 129 RD.

Ferma restando la sanzione prevista al punto precedente nei confronti del Presidente.

- l) È facoltà della Lcfc richiedere alle associazioni l'esibizione dei certificati medici degli atleti. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta, la mancata o ritardata consegna anche di uno solo dei certificati degli atleti comporta le sanzioni previste dall'art. 94 RD per ogni gara prevista in calendario successivamente al termine in parola.

23.TUTELA ASSICURATIVA.

Al momento della richiesta di adesione e di tesseramento, le Associazioni sportive e i loro tesserati stipulano una polizza che prevede una copertura assicurativa le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'ufficio tesseramento della Lcfc all'atto dell'adesione stessa. Le Associazioni sportive e i tesserati sono liberi di contrarre, a loro spese, anche altre polizze assicurative.

24.DENUNCIA-QUERELA PROPOSTA DA UN TESSERATO LCFC NEI CONFRONTI DI ALTRO TESSERATO LCFC: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE.

Ogni tesserato che intenda proporre alla competente Autorità giudiziaria atto di denuncia-querela nei confronti di altro tesserato per fatti illeciti commessi nell'ambito dell'attività della Lcfc deve darne comunicazione al Presidente della Lcfc.

TITOLO VII - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

25.CAMPIONATI.

Sono classificati campionati le manifestazioni sportive amatoriali agonistiche, che possono prevedere l'accesso a eventuali Finali nazionali. I campionati possono essere di diverso livello. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive norme di partecipazione.

I campionati possono prevedere uno o più gironi: in tale secondo caso deve essere prevista una fase finale. I campionati possono altresì prevedere più categorie di merito, organizzate in uno o più gironi. Le categorie di merito non devono essere necessariamente collegate fra loro da meccanismi di promozione e retrocessione.

26.TORNEI.

Sono definiti tornei le manifestazioni sportive amatoriali agonistiche che non possono prevedere l'accesso a fasi Finali nazionali. I tornei possono essere di diverso livello. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive norme di partecipazione.

27.RASSEGNE.

Sono classificate rassegne le manifestazioni alle quali partecipano Associazioni indipendentemente dall'acquisizione di meriti sportivi. Le rassegne possono essere a invito: in tal caso hanno diritto di parteciparvi tutte le Associazioni che ne facciano richiesta nei termini e nei limiti numerici previsti dalle norme di partecipazione.

28.REGOLAMENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

Le manifestazioni possono essere articolate in una o più fasi.

Nella fase unica o nella prima fase le squadre appartenenti al girone si incontreranno tutte fra loro in partita unica o in gare di andata e ritorno (formula all'italiana).



I gironi sono formati secondo criteri determinati insindacabilmente dalla Lcfc. La classifica finale di una manifestazione a più fasi si determina nei seguenti termini elencati in ordine di rilevanza:

- a) posizione della squadra nella fase a eliminazione diretta;
- b) posizione della squadra nella categoria di merito;
- c) posizione della squadra nel girone d'appartenenza.

Tutte le modalità di svolgimento dei vari tipi di manifestazioni sopra descritte, a qualsiasi livello, devono essere comunque indicate nelle specifiche norme di partecipazione.

29. NORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI ALL'ATTIVITÀ.

- a) Per poter partecipare all'attività del calcio a 11, gli atleti non devono aver giocato, anche una minima frazione di gara e non essere stati solo in lista gara, in manifestazioni Figc nella stessa disciplina (campionati dalla serie A alla 3ª categoria, coppa regione, coppa Italia, campionato carnico Figc, coppa Carnia) e ogni attività giovanile o di campionati stranieri di pari livello dal 1º agosto dell'anno sportivo in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD.
- b) Nelle sole manifestazioni di calcio a 5 della Lcfc gli atleti non devono essere stati in lista gara in manifestazioni di calcio a 5 della Figc o di campionati stranieri di pari livello dal 1º agosto dell'anno sportivo in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD.
- c) Tutti gli atleti partecipanti alle manifestazioni della Lcfc devono aver l'età prevista dall'articolo 3/c RA o, in caso di deroga, dalle norme di partecipazione, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD.
- d) Un atleta che, dopo aver preso parte a gare della Lcfc, disputa una partita (o frazione della stessa) in manifestazioni Figc, di cui alle lettere a), b) e c), non può partecipare ad attività della Lcfc dalla partita successiva all'avvenimento, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD.
- e) Dal compimento di 40 anni un atleta non è soggetto alle limitazioni sopra previste. Per "manifestazioni in corso" si intendono quelle delle quali sono già state pubblicate le norme di partecipazione.

30. PARTECIPAZIONE A EVENTUALI FASI NAZIONALI.

Qualora la Lcfc fosse affiliata a un Ente di promozione sportiva, che preveda Finali nazionali, la partecipazione delle Associazioni aderenti sarà regolata dalle relative norme di partecipazione, che la Lcfc deve comunicare agli interessati.

31. DICHIARAZIONE SULLA CONFORMITÀ DEL TESSERAMENTO CON LE NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE FINALI NAZIONALI.

I Presidenti delle Associazioni partecipanti alle Finali nazionali devono presentare alla segreteria della Lcfc, unitamente alla documentazione richiesta dalle norme di partecipazione, una dichiarazione attestante che i loro tesserati sono in regola con le norme di partecipazione. Tale dichiarazione, sottoscritta per conferma dal Presidente della Lcfc, viene inviata agli organi nazionali competenti. La mendacità della dichiarazione sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 138 RD.

TITOLO VIII - CLASSIFICHE E QUALIFICAZIONI

32. FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA DEI GIRONI "ALL'ITALIANA".

La formazione della classifica nei gironi "all'italiana" è stabilita a punti, con l'attribuzione di:

- due punti per gara vinta;
- un punto per gara pareggiata;



- nessun punto per gara persa.

Qualora, al termine di una qualsiasi fase o manifestazione, due o più squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria e le norme di partecipazione non prevedano lo spareggio come criterio unico, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine progressivo, i seguenti criteri:

- minori penalità in Coppa disciplina;
 - miglior punteggio conseguito negli incontri diretti;
 - migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
 - maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
 - migliore differenza reti in classifica generale;
 - maggior numero di reti segnate in classifica generale;
 - sorteggio o, nel caso in cui vi sia la possibilità di disputarlo, lo spareggio tra due o più squadre. La decisione spetta al responsabile del settore attività ed è insindacabile.
- Per le attività dell'ambito amatoriale ricreativo, la Lcfc può prevedere criteri alternativi ai meriti sportivi nella formazione della classifica come di seguito previsto a puro titolo esemplificativo:

+ 10 punti	vittoria	- 1 punto	ogni ammonizione
+ 6 punti	pareggio	- 3 punti	ogni espulsione
+ 2 punti	sconfitta	- 10 punti	perdita della gara (art.38 RD)

33. PROMOZIONI, RIPESCAGGI, RETROCESSIONI E QUALIFICAZIONI.

Nel caso di campionati articolati in più livelli, i meccanismi di promozione, di retrocessione e di qualificazione devono prevedere i seguenti criteri:

- un numero di promozioni e di retrocessioni pari ad almeno un sesto delle Associazioni che partecipano a ciascun livello;
- nei campionati a più fasi, le squadre promosse e retrocesse sono stabilite in base alla loro posizione in classifica ottenuta nella fase alla quale hanno partecipato tutte le Associazioni iscritte, mentre le qualificate sono determinate in relazione alla classifica dell'ultima fase a cui hanno partecipato.

Qualora nella stagione successiva una o più squadre non rinnovino l'iscrizione nei termini previsti, la copertura dei posti vacanti nelle varie categorie deve essere effettuata mediante ripescaggi di squadre provenienti dalla categoria di merito inferiore a quella della squadra non iscritta. Per il ripescaggio, la promozione o qualificazione delle squadre meglio classificate in gironi diversi valgono i seguenti criteri, in ordine di rilevanza, riferiti alla prima fase:

- migliore posizione in classifica nella categoria d'appartenenza;
- miglior quoziente tra punti in Coppa disciplina e numero gare disputate;
- maggior numero di punti ottenuti.

34. GARE A ELIMINAZIONE DIRETTA.

- Se è prevista una partita unica e il risultato al termine dei due tempi di gara è in parità, per determinare la squadra vincitrice l'arbitro deve far battere i tiri di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal regolamento del gioco del calcio approvato dalla Lcfc. Non è prevista l'effettuazione di tempi supplementari.
- Nel caso siano previste partite di andata e ritorno e al termine del secondo tempo della gara di ritorno la somma delle reti segnate dalle squadre nei due incontri sia in parità, l'arbitro deve far battere i tiri di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal regolamento del gioco del calcio approvato dalla Lcfc.



Non è prevista l'effettuazione di tempi supplementari.

- c) La finale si disputa sempre in gara unica su un terreno di gioco messo a disposizione dalla Lcfc; in caso di parità, dopo i tempi regolamentari, si disputano i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità si procede con i tiri di rigore secondo le modalità previste dal regolamento del gioco del calcio della Lcfc.

35. COPPA DISCIPLINA.

Per determinare la classifica della Coppa disciplina, sono applicati, per le sanzioni sotto elencate, i punteggi a margine riportati conseguiti durante tutta la manifestazione:

Sanzioni a carico delle Associazioni	punti
assenza a riunioni obbligatorie	10
perdita della gara	20
per ogni punto di penalizzazione in classifica disposto per l'applicazione delle sole sanzioni previste dagli articoli compresi tra l'85 e il 114 RD	30
Sanzioni carico dei tesserati	punti
ammonizione	1
squalifica per ogni giornata (esclusa quella per somma di ammonizioni in gare diverse)	3
squalifica per ogni mese:	12

La presenza dell'accompagnatore ufficiale alle gare di campionato durante la fase a gironi comporta i seguenti benefici:

- per il calcio a 11
 - presenza a tutte le partite - 5 punti
 - assenza a una sola partita - 3 punti
 - assenza a due sole partite - 1 punto
- per il calcio a 5 e over
 - presenza a tutte le partite - 3 punti
 - assenza a una sola partita - 2 punti
 - assenza a due sole partite - 1 punto

I punti di beneficio ottenuti saranno detratti alla fine della fase indicata nelle norme di partecipazione. A parità di punteggio è meglio classificata la squadra che ha ottenuto il minor quoziente risultante dalla divisione tra i punti conseguiti in Coppa disciplina e le partite disputate. Quando un'Associazione è esclusa dalla manifestazione lo è anche dalla Coppa disciplina. Le prime squadre classificate in gironi che prevedano almeno 16 gare otterranno uno sconto sul costo d'iscrizione alla stessa manifestazione nella stagione successiva.

L'entità dello sconto sarà pubblicato nelle norme di partecipazione.

TITOLO IX - DIREZIONE DELLE GARE

36. ARBITRO.

Le gare organizzate dalla Lcfc devono essere dirette da un arbitro indicato dal designatore.

Gli arbitri hanno il compito e il dovere di:

- 1) presentarsi sul campo di gioco almeno 40 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio della gara;
- 2) dirigere le gare in base alla Normativa e al regolamento del gioco del calcio approvato dalla Lcfc;
- 3) verificare le liste gara, i documenti di identità e le date di scadenza dei certificati medici, nonché effettuare il riconoscimento dei tesserati;
- 4) compilare la parte di competenza della lista gara e il referto arbitrale in modo completo,



- veridico e leggibile;
- 5) custodire i documenti di riconoscimento durante la gara e fino alla loro restituzione;
 - 6) compilare compiutamente e con assoluta veridicità la propria scheda personale e segnalare con immediatezza eventuali variazioni;
 - 7) frequentare le riunioni del settore arbitrale e di aggiornamento regolamentare;
 - 8) segnalare con immediatezza al designatore arbitrale competente ogni anomalia ritenuta tale da menomare la propria idoneità o attitudine fisica;
 - 9) inviare telematicamente il referto di gara entro le ore 20,00 del giorno successivo alla sua disputa, eccetto per le gare giocate il martedì, il cui referto dovrà essere inviato entro le ore 15,00 del mercoledì seguente. Ai fini dell'accertamento fa fede la data e l'ora di ricezione dell'invio telematico. Il mancato rispetto di tale prescrizione è sanzionato con pena equivalente a quella della non corretta compilazione del referto.
 - 10) essere reperibili per ricevere la designazione:
 - per il calcio a 11 il martedì e il mercoledì,
 - per il calcio a 5 il mercoledì e il giovedì.

È obbligatoria, per tutti gli arbitri, la seguente tenuta di gara:

- a) divisa, fornita dalla Lcfc, che deve essere di colore differente da quello delle maglie delle due squadre; in ogni caso l'arbitro deve inderogabilmente tenere a disposizione una casacca di colore nero;
- b) scarpe da calcio nere;
- c) taccuino con cartellini rosso, giallo e verde;
- d) orologio con cronometro;
- e) fischietto;
- f) moneta per sorteggio.

Qualora sia prevista una terna arbitrale o il doppio arbitro, la loro divisa di gara deve inderogabilmente essere uguale, pena la sanzione prevista dall'articolo 143 RD.

Nel caso in cui la partita non possa disputarsi per l'inadempimento dell'obbligo previsto dalla precedente lettera a) l'arbitro è inderogabilmente soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 150 RD.

L'assegnazione a svolgere attività a livelli territoriale, regionale e nazionale è determinata dal riconoscimento, da parte del responsabile del settore arbitrale, di effettive capacità tecniche e comportamentali dimostrate durante la stagione sportiva.

Dopo un anno di inattività dalla direzione di gara, l'arbitro deve sostenere uno specifico esame per riprendere ad arbitrare.

37. VISIONATURA DELL'ARBITRO.

Gli osservatori speciali di Lega (art. 11/d RO) sono l'unica figura autorizzata a valutare l'arbitro (art. 11/d RO). Ogni arbitro deve essere visionato almeno una volta durante la stagione agonistica per ogni singola disciplina (calcio a 5 e calcio a 11).

Il referente degli osservatori speciali di Lega designa l'osservatore per ogni gara, ascoltato il designatore arbitrale di calcio a 5 o a 11 e il responsabile del settore attività.

Il referente degli osservatori speciali di Lega deve tener conto delle valutazioni sugli arbitri pervenute alla Lcfc da parte delle Associazioni.

Tali valutazioni non possono incidere però sulla determinazione della graduatorie di merito (art. 39 RA).

In caso di segnalazioni (negative o positive) nei confronti del medesimo arbitro da parte di più Associazioni, il referente degli osservatori speciali di Lega deve incaricare un osservatore di seguire l'arbitro indicato.



Il referente degli osservatori speciali di Lega riferisce al responsabile del settore arbitrale e al designatore, in apposita riunione (art.40 RA), le valutazioni sugli arbitri, secondo i giudizi espressi dagli osservatori speciali di Lega in occasione delle visionature effettuate. La valutazione della capacità dell'arbitro è demandata esclusivamente agli osservatori speciali di Lega.

38.VALUTAZIONE DELL'ARBITRO.

L'osservatore speciale di Lega deve tener presente i seguenti criteri per la valutazione dell'arbitro:

- a) amatorialità;
- b) capacità;
- c) consapevolezza del ruolo dell'arbitro;
- d) autorevolezza e correttezza nei confronti degli altri tesserati.

Per amatorialità si intende la condivisione dei principi amatoriali.

Per capacità si intende la facilità di corsa, la condizione atletica, la capacità di coprire le zone del campo dove si svolge l'azione, il modo di stare in campo, l'adeguatezza di posizionamento durante le fasi di gioco. La consapevolezza del ruolo fa riferimento alla condotta che l'arbitro deve osservare dentro e fuori dal terreno di gioco, che deve essere improntata al rispetto dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, diligenza, riservatezza e indipendenza. L'esame sull'autorevolezza attiene al comportamento tenuto dall'arbitro prima, durante e dopo la gara nei confronti dei tesserati. L'arbitro che non deve essere arrogante, indisponente, paternalistico, deve porsi in modo corretto e deciso, ma non autoritario, nei confronti dei giocatori e dirigenti. A fine gara l'osservatore speciale di Lega compila una relazione su apposito modulo fornito dalla Lcfc, nella quale esprime i giudizi sull'arbitro, facendo riferimento ai criteri sopra indicati.

39.GRADUATORIE DI MERITO.

Gli arbitri sono distinti in 3 graduatorie di merito.

Per l'assegnazione di un arbitro alla graduatoria di merito d'appartenenza si deve fare riferimento esclusivamente ai seguenti criteri, secondo ordine di importanza:

- a) valutazione degli osservatori speciali di Lega;
- b) affidabilità;
- c) frequentazione delle riunioni informative mensili o dei periodici corsi di aggiornamento;
- d) polivalenza;
- e) disponibilità a collaborare con la Lcfc;
- f) due o più rikusazioni.

Affidabilità significa rendersi reperibile per la designazione, rispondere al telefono o richiamare tempestivamente il designatore nel caso di impossibilità a rispondere, essere sempre disponibile ad arbitrare nei giorni indicati come liberi. Per polivalenza si intende la disponibilità ad arbitrare partite sia di calcio a 5, sia di calcio a 11. La partecipazione alle riunioni informative mensili o ai periodici corsi di aggiornamento consentirà all'arbitro di migliorare la sua posizione nella graduatoria di merito, previa verifica della sua preparazione da parte del docente. È compito del responsabile del settore arbitrale tenere un albo informatico nel quale ogni arbitro sia inquadrato in una graduatoria di merito.

40.COMMISSIONE PER DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO.

Almeno una volta l'anno il responsabile del settore arbitrale indice una riunione per la revisione dell'albo delle graduatorie di merito. Alla riunione partecipano, oltre al responsabile del settore arbitrale, il referente degli OSL, un designatore, nonché un delegato dell'Assemblea del settore

arbitrale (art. 12/e RO) e delle Associazioni; questi ultimi due con compiti di verifica di trasparenza delle operazioni. È compito esclusivo del responsabile del settore arbitrale determinare la graduatoria di merito di ogni arbitro, ascoltato il parere dei componenti della Commissione.

41. DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO.

Il designatore determina preventivamente in 3 fasce le gare, a seconda della loro importanza e della difficoltà tecnica, indipendentemente dalla categoria a cui appartengono le squadre:

prima fascia: gare molto impegnative,
seconda fascia: gare di media difficoltà,
terza fascia: gare di livello ordinario.

Le gare che hanno una rilevante importanza ai fini di una classifica, quelle relative alle fasi finali e gli spareggi sono sempre di seconda o prima fascia.

Il designatore individua, mediante il sistema informatico, l'arbitro adeguato a dirigere la gara, tenendo conto della difficoltà della partita e della graduatoria di merito dell'arbitro stesso.

Le gare di prima fascia devono essere dirette da arbitri di primo o secondo livello.

Le gare di seconda e terza fascia possono essere dirette da arbitri di qualsiasi livello.

Le designazioni devono essere pubblicate sul sito www.lcfc.it.

42. RIPETIZIONE CORSO E DELL'ESAME ABILITATIVO.

Qualora un arbitro ottenga ripetuti giudizi di insufficienza da parte degli osservatori speciali di Lega, il responsabile del settore arbitrale, ascoltata la Commissione di cui all'art.40 RA, può disporre che l'arbitro sostenga nuovamente l'esame di abilitazione. Fino al superamento dell'esame l'arbitro non potrà essere designato a dirigere partite.

43. SOSPENSIONE DALLA DIREZIONE DELLE GARE.

Per gravi motivi il responsabile del settore arbitrale, ascoltata la Commissione di cui all'art.40 RA, può disporre la sospensione dell'arbitro dalla direzione delle gare. Il provvedimento tecnico e la sua durata dovranno essere comunicati tempestivamente e personalmente all'arbitro.

44. ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO.

- a) Qualora l'arbitro non sia presente sul campo di gioco venti minuti prima dell'orario ufficiale d'inizio della gara, un dirigente o in sua mancanza il capitano della squadra prima nominata deve telefonare, alla presenza di un dirigente dell'altra squadra, al designatore del settore arbitrale al numero d'emergenza indicato nelle norme di partecipazione, che invierà sul campo un altro direttore di gara. L'inadempimento di tale disposizione da parte dell'Associazione prima nominata comporta la sanzione della perdita della gara.
- b) Le due squadre devono quindi attendere l'arrivo del direttore di gara per un periodo almeno pari alla durata di un tempo previsto per la gara.
- c) Nelle partite in cui sia prevista la presenza del doppio arbitro e il secondo non sia arrivato sul campo entro i termini indicati, l'altro arbitro dirigerà la gara da solo. All'arbitro ritardatario non deve essere corrisposto alcun rimborso spese qualora la partita sia iniziata senza di lui.
- d) Qualora sia designata una terza arbitrale e siano presenti soltanto uno o entrambi i guardalinee ufficiali, la direzione della gara deve essere affidata a uno di loro. In tal caso, entrambe le Associazioni devono mettere a disposizione un loro tesserato per svolgere la funzione di guardalinee di parte.
- e) Nel caso l'assenza dell'arbitro si protragga oltre i termini previsti al punto b) del presente articolo, le due Associazioni interessate devono affidare la direzione della gara ad altro arbitro della Lcfc qualora fosse presente sul campo di gioco.

In ogni caso è inderogabilmente esclusa la facoltà di consentire alle Associazioni di far dirigere le gare ad arbitri che non appartengano alla Lcfc, pena la nullità della stessa partita.

Qualora siano presenti più arbitri, la squadra prima nominata segnalerà telefonicamente i loro nominativi al designatore che assegnerà a uno di essi la direzione della gara.

- f) L'Associazione che si rifiutasse di accettare la direzione di un arbitro in ossequio alle presenti norme è considerata rinunciataria alla gara a tutti gli effetti.
- g) Qualora le Associazioni avessero ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal presente articolo, ma l'arbitro dell'incontro giungesse sul terreno di gioco dopo i termini di cui al punto b) o il suo ritardo o un suo infortunio non consentisse la disputa della gara per sopraggiunta oscurità (nei soli campi di gioco sprovvisti di impianto di illuminazione, art.5/b RA), la Lcfc corrisponderà a fine stagione alla squadra ospitante la somma di euro 60,00 e alla squadra ospite quella di euro 30,00, quale rimborso spese e risarcimento danni.

R.A.

45. GUARDALINEE UFFICIALE.

All'arbitro devono essere affiancati due guardalinee ufficiali indicati dal designatore.

I guardalinee ufficiali hanno il compito di:

- a) collaborare con l'arbitro nella direzione della gara;
- b) redigere il referto, ove richiesto, in modo completo, veridico e leggibile.

La tenuta di gara dei guardalinee ufficiali deve inderogabilmente essere uguale a quella dell'arbitro, eccetto il fatto che deve essere inderogabilmente munito della bandierina e non del fischietto.

46. GUARDALINEE DI PARTE.

Qualora non sia prevista o possibile la presenza di guardalinee ufficiali, le Associazioni sono inderogabilmente obbligate a porre a disposizione dell'arbitro un loro tesserato che assolverà la funzione di guardalinee segnalando unicamente l'uscita della palla dal campo. Quest'ultimo può partecipare alla gara anche come giocatore, purché sia inderogabilmente iscritto nella lista gara come tale. In questo caso può essere sostituito nella sua funzione di guardalinee in qualsiasi momento dell'incontro da altro tesserato della propria Associazione, inderogabilmente iscritto nella lista gara. Il guardalinee sostituito non può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita. L'atleta che sostituisce il guardalinee dopo aver preso parte alla gara come giocatore non può nuovamente prendere parte alla gara come tale. Nei campionati "over" il guardalinee di parte può prendere parte al gioco in qualsiasi momento e può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita, purché la sua sostituzione sia autorizzata dall'arbitro. Non possono svolgere la funzione di guardalinee di parte tesserati squalificati o con età inferiore a quella prevista per la partecipazione alle gare del livello cui si riferisce la partita. In deroga a quanto sopra previsto possono svolgere la funzione di guardalinee di parte gli atleti (non dirigenti o soci) squalificati per un periodo non superiore a 1 mese. Qualora il guardalinee di parte sia espulso durante la gara, deve essere sostituito da un altro tesserato della stessa squadra già indicato sulla lista di gara e già identificato dall'arbitro. In mancanza di tesserati in panchina, il guardalinee deve essere sostituito da un giocatore in campo. Il giocatore che svolgesse le funzioni di guardalinee dovrà vestire la divisa sotto la casacca, pena l'ammonizione.

47. DESIGNATORE ARBITRALE.

Il designatore arbitrale presceglie gli arbitri e i guardalinee ufficiali incaricati di dirigere le partite.

Nelle proprie scelte il designatore deve attenersi alle indicazioni fornitegli dal referente degli osservatori speciali di Lega e ai criteri espressi dal responsabile del settore arbitrale.

Il designatore arbitrale deve sempre prendere visione del Comunicato ufficiale per accertarsi



quali arbitri siano stati squalificati come atleti o dirigenti e non deve designarli.

48. DIREZIONE DI GARE NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ DELLA LCFC.

Qualora un arbitro intenda dirigere gare non organizzate dalla Lcfc deve ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte del responsabile del settore arbitrale della Lcfc, pena le sanzioni previste dall'articolo 146 RD.

49. FACOLTÀ DELL'UFFICIALE DI GARA DI PARTECIPARE ALLE GARE COME ATLETA O DIRIGENTE E OBBLIGHI CONSEGUENTI (ART. 18 RA).

Nell'ipotesi in cui l'ufficiale di gara intenda partecipare a gare come atleta o dirigente deve darne tempestiva comunicazione al responsabile del settore arbitrale, pena le sanzioni previste dall'articolo 146 RD.

Nel caso in cui l'ufficiale di gara subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata, nella sua veste d'atleta o dirigente, è interdetto dall'attività di ufficiale di gara per il medesimo periodo e viceversa.

50. DIARIA E RIMBORSO SPESE. (Abrogato).

(Vedi articolo 23 RD).

TITOLO X - CAMPO E TERRENO DI GIOCO

51. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO.

I campi di gioco devono avere i requisiti previsti dalle norme del regolamento del gioco del calcio della Lcfc. In particolare devono:

- a) essere dotati di spogliatoi puliti, riscaldati e con servizi igienici funzionanti per le due squadre, per l'arbitro e per i guardalinee ufficiali;
- b) non presentare all'interno del recinto di gioco ostacoli (muri, fossati eccetera) pregiudizievoli per l'incolumità delle persone;
- c) avere un adeguato impianto d'illuminazione se indicato all'atto dell'iscrizione alla manifestazione.

La pubblicazione del calendario delle gare della manifestazione o ogni sua variazione comporta il riconoscimento, da parte della Lcfc, della regolarità dell'impianto sportivo (art.54 RA).

52. IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIOCO.

- a) Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara, salvo che nelle norme di partecipazione non sia previsto diversamente.
- b) L'arbitro, dopo aver verificato la presenza delle due squadre e aver identificato i tesserati indicati nella lista gara, accerta la praticabilità del campo alla presenza dei capitani.
- c) In qualsiasi momento della gara l'arbitro, qualora non ci fossero più i requisiti per la praticabilità del terreno di gioco, può a suo insindacabile giudizio sospendere la partita.
- d) La Lcfc ha la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa delle partite.
- e) Qualora l'Associazione non possa utilizzare l'impianto sportivo indicato dal calendario, la stessa deve comunicarlo, entro il termine perentorio di 48 ore prima della prevista disputa della partita (salvo diverso accordo scritto delle Associazioni partecipanti), alla segreteria della Lcfc.

In tale comunicazione deve essere indicato l'impianto sportivo dove la gara si giocherà e alla stessa deve essere allegata la documentazione comprovante l'impossibilità di utilizzare l'abi-



tuale impianto sportivo. L'orario e il giorno previsto per la disputa della partita non potranno in tal caso essere modificati.

La Lcfc deve dare comunicazione della variazione all'Associazione avversaria la quale è tenuta ad accettare la modifica.

TITOLO XI - COMUNICAZIONI DELLA LCFC

53. NORME DI PARTECIPAZIONE.

Le norme di partecipazione sono le disposizioni che disciplinano e regolano le singole manifestazioni sportive e devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale.

Le stesse devono contenere le informazioni di seguito indicate:

- a) la tipologia dell'attività (agonistica o ricreativa), la disciplina alla quale si riferiscono (calcio a 11 o a 5 eccetera), l'ambito (uomini o donne o giovani);
- b) l'articolazione della manifestazione;
- c) le eventuali integrazioni o deroghe alla presente Normativa;
- d) la data di pubblicazione del Comunicato ufficiale;
- e) la giornata di emissione e validazione dei tesseramenti;
- g) la fase alla fine della quale saranno detratti i punti di beneficio ottenuti ai sensi dell'art. 35 RA;
- h) qualsiasi altra informazione la Lcfc ritenga opportuno pubblicare.

54. COMUNICATO UFFICIALE.

Il Comunicato ufficiale è l'organo d'informazione nel quale devono essere pubblicati, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere e le disposizioni della Lcfc.

La conoscenza del Comunicato ufficiale deve essere garantita a tutte le Associazioni partecipanti all'attività mediante la pubblicazione sul sito internet della Lcfc.

55. CALENDARIO DELLE GARE.

- a) La Lcfc deve emanare l'intero calendario delle gare prima dell'inizio della relativa fase di ogni manifestazione.
- b) Qualora ciò non fosse oggettivamente possibile, la Lcfc comunicherà alle Associazioni il calendario di ciascuna giornata di gara con adeguato preavviso.

56. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI OPERATIVE.

- a) La Lcfc può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, comprese la programmazione delle gare o la correzione di errori materiali, che si rendessero necessarie.
- b) Le disposizioni adottate devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale e non possono avere effetto retroattivo.
- c) Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza mediante comunicazioni scritte o con altri mezzi idonei allo scopo; in tal caso hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato ufficiale successivo.

57. REGOLAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO.

- a) Sono adottate le regole di gioco del calcio a 11 e a 5 approvate dal Consiglio direttivo della Lcfc. Le stesse o le loro modifiche devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale.
- b) La Lcfc può adottare regolamenti tecnici sperimentali o difformi da quanto previsto nel comma precedente unicamente per l'attività amatoriale ricreativa e per le categorie giovani.



TITOLO XII - GARE

58.TEMPI DI GARA.

Per l'attività, i tempi di gara sono stabiliti per ogni categoria come segue:

Attività amatoriale agonistica.

Ambiti uomini o donne:

disciplina	tempi	minuti/tempo
calcio a 11	2	40
calcio a 5	2	25

Attività amatoriale ricreativa.

Ambito giovani:

livello	tempi	minuti/tempo calcio a 11	minuti/tempo calcio a 5
primi calci	2	15	10
meno di 10 anni	2	20	15
dai 10 ai 12 anni	2	20	20
dai 12 ai 14 anni	2	25	20
dai 14 ai 16 anni	2	30	25
dai 16 ai 18 anni	2	35	25

Eventuali tempi supplementari (art. 34/c RA) devono avere durata entrambi di 10 minuti ciascuno per il calcio a 11 e di 5 minuti per il calcio a 5.

59.GIORNATE E ORARI DELLE GARE.

Nel calcio a 11.

Salva diversa autorizzazione scritta da parte della Lcfc, le gare devono essere giocate dal venerdì al martedì, durante le seguenti fasce orarie:

- SABATO : non prima delle ore 14,30 e non dopo le 19,30
- DOMENICA: non prima delle ore 10,00 e non dopo le 11,00
- LUNEDÌ, MARTEDÌ, VENERDÌ: non prima delle ore 20.00 e non dopo le ore 21.00

Nel calcio a 5.

Salva diversa autorizzazione scritta da parte della Lcfc, le gare devono essere giocate dal venerdì al mercoledì, durante le seguenti fasce orarie:

- LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ: non prima delle ore 20.00 e non dopo le ore 21.40; **all'aperto** non è consentito.
- SABATO: **al coperto** non prima delle ore 14.30 e non dopo le ore 19.30;
all'aperto non prima delle ore 14.30 e non dopo le ore 15.30.
- DOMENICA: **all'aperto e al coperto** non prima delle ore 10.00 e non dopo le ore 11.30.

In entrambe le discipline le Associazioni devono garantire il corretto andamento della gara e quindi la buona visibilità in campo (art. 51/c RA), pena la perdita della gara.

60.ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE.

- La Lcfc può stabilire in ogni caso d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
- Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché completino la procedura telematica almeno 3 giorni prima della data prevista per la



disputa della partita.

- c) Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Associazioni prima e seconda nominata devono accordarsi fra loro, completando la procedura telematica entro il termine perentorio di 3 giorni dalla disputa della gara.
- d) Le squadre possono variare la giornata, l'ora e il luogo della partita prevista in calendario anche dopo il termine di 3 giorni, ma almeno 3 ore prima della gara, mediante la procedura telematica, che potrà insindacabilmente essere riattivata dalla Segretaria della Lcfc, che dovrà quindi essere precedentemente contattata. In tal caso all'Associazione richiedente sarà imputato il costo di euro 3,00.
La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica, che comporti la non effettuazione della gara, verrà sanzionata ai sensi dell'art. 93 RD.
- e) Su concorde richiesta scritta delle Associazioni interessate, la Lcfc può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA.
- f) Pena la sanzione di cui all'art. 93 RD, le gare anticipate, posticipate o da recuperare devono essere giocate entro e non oltre l'ultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare.
- g) Tutte le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo approvazione da parte della Lcfc. La variazione deve essere comunque pubblicata sul primo Comunicato ufficiale utile successivo.
- h) Non sono ammessi anticipi o posticipi delle partite fissate d'ufficio dalla Lcfc, né delle gare a eliminazione diretta se non, in tale ultimo caso, con l'osservanza di quanto previsto dal precedente punto c).

R.A.

54

61. RINUNCIA, RITIRO O ESCLUSIONE DA GARE O MANIFESTAZIONI.

- a) Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle, pena le sanzioni previste dal Regolamento disciplina (artt. 93, 94, 95, 96).
- b) Qualora un'Associazione si ritiri da una manifestazione (art.96 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale Associazione. In tal caso non verranno computati i gol segnati dalla squadra rinunciataria, né quelli segnati alla stessa. La classifica marcatori resta invece inalterata. La rinuncia non inciderà invece sulle sanzioni disciplinari disposte nei confronti delle Associazioni rimaste e dei loro tesserati, che pertanto manterranno valore, né sul punteggio in coppa disciplina.
- c) Entro il termine perentorio di 48 ore dall'inizio della prima gara a cui non parteciperà l'Associazione ritirata, il Presidente di quest'ultima deve comunicare alla Lcfc i nominativi dei soci che aderiscono a tale decisione e quelli che si dissociano. Tale comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i soci, pena la sanzione prevista dall'articolo 96 bis RD. Se i tesserati dell'Associazione ritirata dalla manifestazione sono in numero sufficiente (16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5) a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione; in difetto, devono dissociarsi per iscritto, pena le sanzioni previste dall'art. 137 RD.
- d) La Lcfc corrisponderà, a fine stagione, alle Associazioni che non possono disputare la gara per effetto della rinuncia o dell'esclusione di una squadra dalla manifestazione, un'indennità pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione stessa.

62. MANCATA DISPUTA DELLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

- a) Qualora una gara non possa disputarsi per comprovata e documentata causa di forza maggiore (art. 7 RD) le Associazioni partecipanti non sono considerate rinunciatricie.



L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata alla segreteria della Lcfc entro le ore 24 del giorno successivo, non festivo, alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara. Tale comunicazione deve essere sottoscritta e trasmessa a mezzo di telegramma o fax.

- b) La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve pervenire alla segreteria della Lcfc entro tre giorni liberi dal termine di cui sopra.

63. RECUPERO DELLE GARE.

Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto. Le gare devono essere disputate entro il termine previsto dall'art. 60/f RA, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD. Qualora le squadre si accordino per recuperare la partita dopo tale termine, ma non oltre 15 giorni dallo stesso, la sanzione sarà limitata alla perdita della gara non disputata.

La partita da disputare non comporterà esiti sportivi, eccetto per le eventuali sanzioni disciplinari subite, che non saranno efficaci ai fini della Coppa disciplina. La data, l'ora e il luogo della partita di recupero devono essere fissati dalla squadra prima nominata, seguendo la procedura prevista dal programma informatico.

La prima nominata deve proporre due date. Dalla proposta devono trascorrere almeno 2 giorni per la prima data e 3 per la successiva. La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine e nel caso di mancata accettazione della prima data, si considera accettata la seconda.

Il recupero non può effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara già fissata per la seconda nominata. Quest'ultima, dalla propria area personale, può comunque accettare il recupero in un termine più breve rispetto a quello sopra previsto.

Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la Lcfc può determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita.

Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata.

64. LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE GARE.

Soltanto la presenza del nominativo sulla lista gara telematica legittima il tesserato a prendere parte alle gare.

65. TESSERATI AMMESSI ALL'INTERNO DEL CAMPO DI GIOCO.

Per ogni squadra, i tesserati ammessi all'interno del campo di gioco, purché iscritti sulla lista gara e identificati dall'arbitro, sono:

- a) giocatori (titolari e riserve) 18 per il calcio a 11, 12 per il calcio a 5;
- b) guardalinee di parte, per il calcio a 11;
- c) fino a tre dirigenti, che non possono prendere parte alla partita come atleti, ma solo come guardalinee di parte, pena la sanzione di cui all'art. 97 RD;
- d) medico sociale che deve esibire la tessera d'appartenenza all'Ordine;
- e) massaggiatore che deve anch'egli attestare la sua qualifica.

65/bis. ACCOMPAGNATORE UFFICIALE.

L'Accompagnatore ufficiale è un dirigente che svolge solo tali funzioni e pertanto non può partecipare alla gara come atleta o guardalinee di parte.

In caso di sua espulsione, lo stesso viene considerato assente, con la perdita dei benefici previsti dall'art. 35 RA, salvo non sia sostituito da altro dirigente, che svolga le funzioni di accompagnatore e che non abbia precedentemente partecipato alla gara come atleta.



66.ADEMPIMENTI PRELIMINARI.

Almeno 15 minuti prima dell'orario di gara, l'accompagnatore ufficiale o in sua mancanza il capitano della squadra deve presentare all'arbitro:

- a) i documenti d'identità delle persone ammesse all'interno del campo di gioco;
- b) tre copie della lista gara debitamente compilata.

L'accompagnatore ufficiale e il capitano della squadra hanno diritto di prendere visione nello spogliatoio dell'arbitro e sotto il controllo dello stesso, della lista gara, e dei documenti di identificazione della squadra avversaria prima o dopo la gara o durante l'intervallo.

L'arbitro, prima di ammettere i tesserati all'interno del campo di gioco, deve provvedere a identificarli controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano a quelli indicati nella lista gara.

Sono considerati documenti d'identità, anche se scaduti, ma non prima della data di rilascio della tessera sociale, quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti (la carta d'identità, la patente, il passaporto, tessere di riconoscimento rilasciate da Enti pubblici a ciò autorizzati, la fotocopia autenticata dei predetti documenti d'identità, il cartellino plastificato rilasciato dalla Lcfc); non sono validi ai fini della identificazione i documenti di Associazioni private, tessere associative e similari, fotocopie non autenticate di documenti pur regolamentari.

L'arbitro può consentire l'accesso al campo di gioco di un tesserato, privo del documento d'identità, nel solo caso lo conosca personalmente.

L'arbitro deve controllare la data di scadenza del certificato medico riportata nella lista gara e non dovrà far giocare la partita agli atleti che hanno un certificato medico scaduto.

Una squadra deve cominciare la partita con un numero di giocatori non inferiore a 7 per il calcio a 11 e a 3 per il calcio a 5. In caso contrario la squadra è considerata a tutti gli effetti rinunciataria alla partita.

67.LISTA GARA.

La lista gara deve essere quella scaricabile dal sito web della Lcfc e deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'accompagnatore ufficiale o in sua mancanza dal capitano, pena la sanzione prevista dall'art. 86 RD.

Nel caso in cui sia presentata una lista gara diversa, la stessa deve indicare:

- a) gli estremi della gara;
- b) la denominazione dell'Associazione;
- c) il colore delle divise utilizzate nella partita;
- d) il cognome, il nome, la data di nascita, il numero e il tipo di documento d'identità di ogni tesserato nonché la data di scadenza del certificato medico.

Sulla lista gara deve essere indicato il numero di maglia dell'atleta presente.

Qualora, al momento della consegna della lista gara all'arbitro, non sia indicato il numero di maglia su detto documento, l'atleta non potrà prendere parte alla partita, pena le sanzioni previste dall'Art. 93 RD.

I primi calciatori riportati sulla lista gara non devono necessariamente essere quelli che cominciano la partita.

Al momento della consegna della lista gara all'arbitro, la stessa deve riportare le lettere sotto indicate in corrispondenza alla funzioni a fianco trascritte.

P = tesserati presenti alla gara e identificati dall'arbitro; C = capitano; VC = vicecapitano; D = dirigente; G = guardalinee; A = accompagnatore ufficiale; M = medico; MS = massaggiatore; T = giocatore titolare (solo per il calcio a 11 Collinare).

Al termine della gara la lista, in tripla copia, deve essere integrata dall'arbitro con l'indicazione di ammonizioni, espulsioni e reti segnate in corrispondenza dei nominativi dei tesserati e



quindi sottoscritta per la vidimazione dallo stesso arbitro e dal dirigente accompagnatore o in sua mancanza dal capitano.

Una copia della lista così integrata e sottoscritta sarà tenuta dall'arbitro, le altre dal dirigente o dal capitano di ciascuna squadra.

La presentazione della lista gara su cui compaiano nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dall'articolo 65/a RA comporta la sanzione prevista dall'articolo 97 RD.

Tale sanzione non può essere disposta qualora il numero dei nominativi sia stato regolarizzato prima dell'inizio della partita.

La presenza di tesserati non atleti nel campo di gioco oltre al numero previsto dall'articolo 65/c/d/e RA comporta la sanzione prevista dall'articolo 88 RD.

67/bis. PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Il tesserato iscritto sulla lista gara, il cui nominativo è contrassegnato con la P (con cui sono identificati i presenti 65 RA), si intende partecipante alla gara a tutti gli effetti (art. 97 RD).

68. TEMPI D'ATTESA.

- a) Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto.
- b) Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato nella durata di un tempo di gara.
- c) Le squadre che si presentano in campo oltre il predetto termine sono considerate rinunciatricie alla gara (art. 94 RD).
- d) Oltre il predetto termine le Associazioni, con il preventivo assenso dell'arbitro, possono accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita.
Se la gara non può concludersi per qualsiasi motivo, l'accordo perde ogni valore con le relative conseguenze.
- e) Nel caso in cui la gara si disputi in un campo sprovvisto dell'impianto d'illuminazione (art. 5/b RA) e il ritardo nella presentazione dell'Associazione comportasse, per qualsiasi motivo (per esempio sopraggiunta oscurità), l'impossibilità a concludere la gara l'Associazione ritardataria sarà considerata a tutti gli effetti rinunciataria (art. 61 RA).

69. OBBLIGHI DEI TESSERATI E DELLE ASSOCIAZIONI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE GARE.

- a) La numerazione delle maglie dei giocatori deve essere da 0 a 99.
- b) Le due squadre devono indossare maglie del colore dichiarato al momento dell'iscrizione alla manifestazione. In caso di colore uguale o confondibile, la squadra prima nominata deve cambiare la propria muta.
Qualora una squadra si presenti con una muta di colore diverso da quello ufficiale, la stessa dovrà cambiare la propria muta se è uguale o confondibile rispetto a quella della squadra avversaria.
- c) Il colore della maglia dei portieri deve essere diverso o non confondibile con quello dei compagni, degli avversari e dell'arbitro.
- d) Qualora una squadra abbia una muta di maglie di colore simile a quello della divisa arbitrale, l'Associazione prima nominata deve fornire all'arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra.
- e) La casacca fornita non deve avere stemmi di altri Enti o Federazioni e deve rispettare le esigenze di decoro e igiene, pena la sanzione prevista dall'articolo 88 RD, salvo che l'arbitro, per le condizioni della casacca, ritenga di non dover dirigere la partita, nel qual caso sarà



applicata la sanzione prevista dall'articolo 93 RD.

- f) La squadra prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro un numero sufficiente di palloni regolamentari per la disputa della gara.
- g) Qualora, per l'inosservanza dei punti b), c), d), e), f), non fosse possibile l'effettuazione della gara o comportasse la sua fine anticipata, l'Associazione responsabile è soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 93 RD.

70. OBBLIGHI DEI TESSERATI E DELLE ASSOCIAZIONI A GARANZIA DELL'ORDINE PUBBLICO E DEGLI UFFICIALI DI GARA.

Le Associazioni devono proteggere gli ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato, facendo eventualmente intervenire la Forza pubblica su richiesta degli ufficiali di gara o della Lcfc o dei proprietari o gestori dell'impianto sportivo.

Le Associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, compreso quello di mettere a disposizione dell'arbitro un accompagnatore ufficiale.

In mancanza di quest'ultimo la funzione spetta al capitano, che deve assistere il direttore di gara in ogni momento e, a incontro terminato, rimanere con lui fino a quando non abbandona il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza.

L'inadempimento di quanto sopra previsto è sanzionato dagli articoli 110 e 128 RD.

71. SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI.

- a) Le Associazioni, nel corso delle gare, hanno la facoltà di sostituire 7 giocatori, senza vincolo di ruolo per il calcio a 11.

Per il calcio a 5 e i campionati over le sostituzioni sono libere.

- b) I giocatori di riserva devono sostare in panchina muniti di casacca di colore diverso da quello delle maglie delle due squadre e sono soggetti alla disciplina prevista per le persone ammesse al campo.
- c) Il numero massimo di giocatori di riserva è 7.
- d) Soltanto i giocatori di riserva iscritti nella lista gara possono sostituire quelli impiegati all'inizio della stessa.
- e) Eventuali giocatori ritardatari, compresi quelli di riserva, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e assenso da parte dell'arbitro, sempre che siano iscritti nella lista gara.
- f) La segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire deve essere effettuata, a gioco fermo con l'esposizione dell'apposito cartello, all'altezza della linea mediana e fuori del terreno di gioco.
Nel calcio a 5 la sostituzione può avvenire anche durante l'azione di gioco, senza esibizione del cartello.
- g) I giocatori sostituiti possono sostare in panchina.
Solo nella disciplina del calcio a 11 non possono riprendere parte alla gara.
Fanno eccezione i campionati over.
- h) I giocatori espulsi con cartellino rosso non possono essere sostituiti mentre quelli espulsi con cartellino verde possono essere sostituiti (art. 16/b Reg. C5 e art. 12, penultimo comma Reg. C 11).
- i) Le Associazioni inadempienti ai commi a), c), d), e), g), h) incorrono nella sanzione della perdita della gara (artt. 38 e 97 RD).



72.FACOLTÀ DELL'ARBITRO IN ORDINE ALL'INTERRUZIONE DELLE GARE O ALLA PROSECUZIONE PRO FORMA.

È facoltà dell'arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile giudizio, si verificano fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli alla incolumità propria, degli ufficiali di gara e/o dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio. In alternativa, l'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa *pro forma*, per fini cautelativi o di ordine pubblico.

È inoltre facoltà dell'arbitro di astenersi dal dare inizio o far proseguire una gara qualora, oltre al verificarsi di quanto sopra detto, si siano introdotte sul terreno di gioco persone estranee e non legittimate.

Nei casi sopra disciplinati, l'Associazione responsabile è sanzionata ai sensi dell'articolo 101 RD.

73.SOSTA TRA UNA GARA E QUELLA SUCCESSIVA. (Abrogato).

74.RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI.

È facoltà insindacabile di ogni Associazione ricusare non più di tre arbitri in qualsiasi periodo della stagione. La relativa comunicazione deve essere effettuata mediante accesso all'area personale del portale, seguendo la procedura prevista. Il responsabile del settore arbitrale ne potrà tener conto ai fini della valutazione dell'arbitro (art.39 RA). In caso di ricusazione, l'arbitro non dovrà essere designato a dirigere gare della ricusante per il resto della stagione. La ricusazione avrà valore fino al termine della stagione sportiva.

75.RIUNIONI INFORMATIVE.

La Lcfc può indire riunioni informative su materie o fatti di particolare interesse. La notizia di tali riunioni viene pubblicata sul Comunicato ufficiale e così portata a conoscenza di tutte le Associazioni affiliate le quali sono in tal modo tenute a parteciparvi.

76.PREMIAZIONI E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE.

Le premiazioni avverranno come da delibera della Lcfc da pubblicare sul Comunicato ufficiale. Il mancato ritiro del premio nella sede prevista, comporterà le sanzioni previste dall'art. 92 RD. In occasione dell'Assemblea prevista al termine della stagione sportiva, la Lcfc restituisce, salvo richiesta di compensazione, l'importo residuo della cauzione versata all'inizio della manifestazione alla quale l'Associazione ha partecipato.

TITOLO XIII - FORMAZIONE

77.COMPITI DI FORMAZIONE DELLA LCFC.

L'attività di formazione deve svilupparsi per favorire l'attuazione sia di indirizzi comuni, sia di omogeneità di contenuti e di modalità dei corsi, il tutto sotto il coordinamento del settore formazione della Lcfc.

Il settore formazione deve promuovere la formazione di dirigenti, arbitri, guardalinee, osservatori speciali di Lega, giudici e procuratori di Lega, organizzando e favorendo i relativi corsi, anche con incentivi di carattere premiale.

La Lcfc deve promuovere attività informativa su prevenzione e tutela del diritto alla salute, con particolare attenzione al pericolo dell'uso di sostanze improprie.

Compito fondamentale del Consiglio direttivo della Lcfc è quello di impartire al settore formazione gli indirizzi per lo svolgimento della sua attività.

Il settore formazione deve tenere gli albi delle categorie e il registro generale dei corsi.



78.FORMATORI.

Il Consiglio direttivo della Lcfc, su proposta del settore formazione, deve nominare i formatori tra tesserati di provata esperienza. I loro nominativi devono essere iscritti nell'apposito albo.

79.NATURA DEI CORSI DI FORMAZIONE.

I corsi di formazione si distinguono in corsi di abilitazione e di istruzione.

a) Sono corsi di abilitazione esclusivamente quelli destinati alla formazione di arbitri, osservatori speciali di Lega e giudici d'appello. Tali corsi devono prevedere l'indicazione e la trattazione degli argomenti di studio e una prova finale, al cui superamento è subordinato il rilascio del diploma abilitante all'esercizio della funzione.

Per l'acquisizione delle predette qualifiche la frequentazione del corso è obbligatoria.

Qualora gli arbitri abbiano già ottenuto la specifica abilitazione da altre organizzazioni sportive riconosciute dalla Lcfc o dall'Ente a cui la stessa dovesse essere affiliata, ai fini dell'abilitazione è necessario il superamento della prova finale.

b) Sono corsi di istruzione quelli destinati alla formazione e all'aggiornamento di giudici, procuratori di Lega, dirigenti di Associazione, osservatori speciali di Lega e arbitri.

Tali corsi devono prevedere l'indicazione e la trattazione degli argomenti oggetto di approfondimento.

A tutti coloro che abbiano partecipato è rilasciato il relativo attestato.

80.DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI.

È compito del settore formazione emanare le direttive per lo svolgimento dei corsi mediante circolari che devono prevedere:

- a) il programma del corso;
- b) i nominativi dei relatori del corso, iscritti negli appositi albi;
- c) il materiale di cui è opportuna la conoscenza;
- d) l'eventuale obbligatorietà alla partecipazione;
- e) il luogo di svolgimento e la durata del corso;
- f) ogni ulteriore informazione utile e necessaria.

81.INCENTIVI.

La Lcfc deve:

- incentivare la partecipazione annuale di almeno un tesserato di ogni Associazione ai corsi di formazione, compresi quelli arbitrali;
- favorire, anche con incentivi di carattere premiale, la partecipazione ai corsi (per esempio: previsione di un bonus in Coppa disciplina, riduzione del costo d'iscrizione, fornitura gratuita ai nuovi arbitri del corredo sportivo).

82.CREAZIONE E TENUTA DEGLI ALBI DEI FORMATORI.

È compito del settore formazione istituire e tenere presso di sé i seguenti albi dei formatori per:

- a) dirigenti della Lcfc;
- b) osservatori speciali di Lega;
- c) arbitri e guardalinee ufficiali;
- d) giudici disciplinari;
- e) giudici d'appello;
- f) corte di Giustizia
- g) procuratore di Lega;
- h) dirigenti di Associazione.



83. ALBI DELLE CATEGORIE.

Il settore formazione deve istituire e aggiornare i seguenti albi delle categorie per:

- a) osservatori speciali di Lega;
- b) dirigenti della Lcfc;
- c) arbitri;
- d) giudici d'appello;
- e) giudici disciplinari;
- f) procuratore di Lega.

84. REGISTRO DEI CORSI DI FORMAZIONE.

Il settore formazione deve istituire e tenere il registro contenente l'elenco aggiornato dei corsi di formazione tenuti durante l'anno sportivo con il tipo di corso effettuato, i nominativi dei formatori e quelli dei tesserati che abbiano ottenuto il diploma o l'attestato di partecipazione.

85. CONSEGUENZE DEL MANCATO SUPERAMENTO DEI CORSI DI ABILITAZIONE.

Il mancato superamento dell'esame di abilitazione alla qualifica di arbitro, di osservatore speciale di Lega e di giudice d'appello impedisce l'iscrizione al relativo albo di categoria e quindi l'acquisizione della qualifica nonché l'esercizio delle relative funzioni.

86. CREDITI FORMATIVI.

Allo scopo di migliorare la cultura sportiva e incentivare la partecipazione alla vita associativa, è previsto il riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione da parte di tesserati a eventi di istruzione.

La determinazione del numero dei crediti rientra tra i poteri discrezionali del settore formazione, il quale farà a tal fine riferimento all'interesse dei temi trattati, tenendo conto della durata dell'evento.

L'attribuzione dei crediti sarà comunque subordinata alla partecipazione all'intero evento se giornaliero o ad almeno un'intera sessione giornaliera, se l'evento è suddiviso in più giornate.

In favore delle Associazioni è prevista l'attribuzione di crediti formativi per la partecipazione di un loro delegato alle Assemblee informative non obbligatorie.

Ai crediti ottenuti dall'Associazione si sommano quelli dei suoi soci. Nel caso in cui il partecipante cambiasse Associazione, i crediti seguirebbero quest'ultimo a vantaggio delle Associazioni con le quali sarà tesserato.

87. BENEFICI ECONOMICI.

In conformità a quanto previsto dall'art. 81 RA, a fine stagione, verrà riconosciuto un beneficio economico alle Associazioni che avranno conseguito più crediti formativi, secondo i criteri pubblicati sul Comunicato ufficiale.

Tali benefici saranno concessi, purché le Associazioni abbiano conseguito in Coppa disciplina meno di 60 punti per calcio a 11 e meno di 40 punti per calcio a 5.



R.A.



fac-simile di modello per

RECESSO DAL RAPPORTO SPORTIVO DEL TESSERATO

(art.20/a RA)

lo sottoscritto _____
 (nome) _____ (cognome)

nato a _____ il / / 19 _____

tesserato con l'Associazione _____

partecipante alla manifestazione _____

DICHIARO

di essere nelle condizioni previste dall'art.20/a RA (*L'atleta può recedere dal rapporto sportivo con un'Associazione quando non abbia preso parte con la stessa ad alcuna gara o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista gara. In deroga a quanto sopra previsto, nelle manifestazioni che prevedano una prima fase con un numero di partite superiore a 9, l'atleta può recedere dal rapporto sportivo entro il secondo mese dall'inizio della manifestazione*) e di essere receduto dal rapporto sportivo con la predetta Associazione.

CHIEDO

il tesseramento con l'Associazione _____

(data) _____ / _____ / 20 _____ (firma)

ALLEGO

lo sottoscritto _____
 (nome) _____ (cognome)

presidente dell'Associazione _____

prendo atto della dichiarazione sopra riportata.

(data) _____ / _____ / 20 _____ (firma)

R.A.



